



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2025





Da oltre 20 anni creiamo **esperienze di team building e team working** per aziende e gruppi di ogni tipo. Offriamo attività ludico-formative outdoor, indoor e anche eventi virtuali a distanza, con **focus** sui tuoi **obiettivi aziendali**.



CITY HUNTERS

“ Una caccia al tesoro con Ipad che stimola il lavoro in team per scoprire in modo coinvolgente una città, un borgo o una location.




LEGO CHALLENGE

“ Uno dei format più popolari, grazie al suo grande impatto e alla facilità d'uso, adatto per piccoli e grandi gruppi che vogliono cimentarsi in sfide coinvolgenti.



THE INCREDIBLE MACHINE

“ I team costruiscono una serie di meccanismi tra loro legati come l'effetto domino; una metafora del lavoro in azienda che stimola creatività e collaborazione.



ENERGY GAMES

“ Sfide dinamiche e divertenti dai forti connotati ludici per stimolare nei team la capacità di comunicazione, fiducia e problem solving.

Contattaci per sviluppare insieme il tuo evento, per **conoscere** tutti i nostri format e **visita** il nostro sito!

info@active-events.it

+39 339 6375911

active-events.it

SEGUICI
SUI NOSTRI SOCIAL:



EVENTI



.....

10.03.2025

Working Group D.Lgs. 231/01 e Compliance, 1. incontro – Costruzione e sviluppo efficace di un sistema di compliance integrata

Ore: 16:00 - 18:00

c/o Dual.Concept, Società di formazione della Camera di
Commercio Italo-Germanica, Via Fabio Filzi 25/a, Milano

In collaborazione con Andersen, *Studio Partner del Network*
“Norme & Tributi” di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)



.....

12.03.2025

La nuova documentazione anti-ibridi e penalty protection

Ore: 16:00 - 18:00

c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con Deloitte, *Studio Partner del Network*
“Norme & Tributi” di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS	
Italia: Fusioni transfrontaliere - progetto comune di fusione	12
CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia: Opponibilità del lodo arbitrale al fallimento.	12
PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia: Smart Working dall'Italia: obblighi per i datori di lavoro e opportunità per i dipendenti	13
TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia: Mezzi di pagamento tracciati per spese di trasferta	13
DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
Italia: AGCM sanziona importante realtà della logistica per comunicazioni ambientali ingannevoli	14
REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia: Patente a punti per i cantieri edili: i chiarimenti dell'INL.	14
ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI	
Italia: L'efficacia vincolante della risposta ad interpello resa dall'Amministrazione finanziaria	15
IVA E DAZI	
Italia: Diritto al credito IVA in caso di omessa dichiarazione.	15
APPALTI	
Italia: Vizi dell'opera: spetta al committente dimostrarne l'esistenza	16
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia: Energy Release 2.0: gli ultimi aggiornamenti del GSE	16

SUSTAINABILITY

ITALIA: CSRD: SEMPLIFICAZIONI E RALLENTAMENTO NELL'IMPLEMENTAZIONE

Tra le novità della CSRD vi è l'ampliamento dei soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità (tra cui le grandi imprese non quotate dal 2025), nonché l'applicazione di standard di rendicontazione uniformi (gli ESRS). La Commissione Europea ha tuttavia annunciato una proposta di semplificazione con "Omnibus Simplification" che verrà pubblicato entro fine febbraio 2025. Lo scopo è semplificare l'attuale normativa, riunendo in un solo documento le indicazioni per la rendicontazione di sostenibilità, attualmente disciplinata dalle direttive CSRD e CSDDD e dal regolamento dell'EU Taxonomy Regulation. La normativa Omnibus si propone, tra l'altro, di garantire uno stretto allineamento dei dati richiesti con le esigenze degli investitori, oltre che tempistiche proporzionate, con un focus sulle attività più dannose. Da ultimo, la Commissione UE vuole esaminare l'effetto a cascata sulle piccole aziende lungo la catena di fornitura, affinché non siano soggette a richieste di reporting eccessivamente onerose. Anche la Germania richiede una semplificazione nell'attuazione della CSRD per le PMI, proponendo un rinvio di 2 anni per l'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione previsto per il 2026, oltre che la eliminazione dei requisiti di rendicontazione specifici per settore introdotti dagli ESRS.



CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: IL VANTAGGIO ECONOMICO EX D.LGS. 231/01 NELLA MANCATA PREDISPOSIZIONE DI SPAZI DI LAVORO ADEGUATI

Con la sentenza n. 30813 del 29.07.24, la Corte di Cassazione ha ribadito che la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 per lesioni personali colpose può derivare dall'inosservanza delle norme sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, soprattutto quando il mancato adeguamento degli spazi risponde a una logica di risparmio economico. Nel caso esaminato, l'infortunio di una dipendente è stato causato da una postazione di lavoro eccessivamente angusta e inadeguata, che ha aumentato il rischio di inciampo. La Corte ha evidenziato che la scelta aziendale di mantenere spazi ridotti e di non predisporre un diverso sistema di gestione del magazzino ha comportato un vantaggio economico per la società, derivante dal risparmio sui costi di locazione o ampliamento degli ambienti di lavoro. Questo risparmio ha permesso alla società di gestire un volume d'affari maggiore, ma a scapito della sicurezza dei dipendenti, in violazione dell'art. 64 co. 1 D.Lgs. 81/08.



Dott. Davide Moretti
davide.moretti@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Elisa D'Arrigo
elisa.darrigo@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: IL GDPR PREVALE SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: LA SENTENZA DELLA CGUE DEL 19.12.24

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sul tema del contrasto tra la contrattazione collettiva e la normativa privacy.

La sentenza - pubblicata il 19.12.24, causa C-65/23 - origina da una controversia promossa da un dipendente di un'azienda tedesca, che ha contestato al proprio datore di lavoro il trattamento illegittimo dei suoi dati personali, trasferiti su un server situato negli Stati Uniti. Il datore di lavoro, da parte sua, ha sostenuto la legittimità del trattamento, affermando che fosse conforme a quanto previsto da un accordo collettivo aziendale.

La questione è giunta fino alla Corte Federale tedesca, la quale ha sollevato dubbi sull'applicabilità dell'art. 88 del GDPR. Tale articolo stabilisce che gli Stati membri possono disciplinare la protezione dei dati dei lavoratori tramite legge o contratti collettivi. Per risolvere i dubbi interpretativi, la Corte tedesca ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La Corte dell'Unione ha chiarito che, qualora un contratto collettivo disciplini il trattamento dei dati personali nei luoghi di lavoro, ciò debba necessariamente avvenire nel rispetto dei principi fondamentali del GDPR. Pertanto, qualora i giudici nazionali rilevino disposizioni della contrattazione collettiva in contrasto con la normativa privacy, saranno tenuti a disapplicarle.

Rödl & Partner

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: IL GARANTE PRIVACY BLOCCA DEEPSEEK

Con il provvedimento n. 33 del 30.01.25 il Garante per la protezione dei dati personali ha bloccato l'utilizzo in Italia di DeepSeek, il rivoluzionario chatbot basato su intelligenza artificiale gestito dalle società cinesi Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. L'Autorità ha rilevato diverse irregolarità nella gestione dei dati personali da parte di DeepSeek, tra cui significative lacune informative nei confronti degli utenti, la mancata individuazione di idonee basi giuridiche del trattamento e rilevanti criticità legate al trasferimento dei dati personali verso la Cina in assenza di adeguate garanzie di protezione, nonché la mancata designazione da parte dei titolari di un rappresentante nell'UE, in violazione degli obblighi previsti dal GDPR. La decisione si inserisce in un quadro di crescente attenzione da parte dell'Autorità sul trattamento di dati personali effettuato mediante sistemi di I.A. e fa seguito all'insoddisfacente riscontro da parte delle società cinesi titolari del chatbot, che hanno apertamente dichiarato di non ritenersi soggette alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali. Il messaggio del Garante è chiaro e rappresenta un monito anche alla luce della recente introduzione del famigerato A.I. Act: chi opera nel mercato europeo è tenuto a rispettarne le normative.

Rödl & Partner



Avv. Sara Rossi
sara.rossi@roedl.com



Dott. Alessandro Murru
alessandro.murru@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. Nicola Sandon
nicola.sandon@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Sulla scia della normativa europea, dal 1.01.25 l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità previsto dal D.Lgs. 125/24 si applica alle società che hanno più di 250 dipendenti, 40 milioni di euro di fatturato o 20 milioni di attivo. Inoltre, dal 2026 gli standard di rendicontazione previsti dalla normativa in questione si applicheranno anche alle PMI quotate (ad eccezione delle microimprese). Il compito di fornire un quadro accurato delle performance ambientali, sociali e di governance spetta agli amministratori dell'impresa, la cui responsabilità viene valutata sulla base delle norme del codice civile, del TUF e del codice penale (in caso di violazione di obblighi di diligenza e professionalità che integrino un illecito penale). Gli amministratori dovranno aggiornarsi costantemente sulla normativa applicabile in materia, svolgere accurate attività di due diligence, con focus sui principali impatti negativi - sia effettivi sia potenziali - legati all'attività d'impresa e implementare sistemi di controllo per controllare la veridicità delle informazioni raccolte. A tal fine, la collaborazione con consulenti specializzati in sostenibilità, investitori e clienti avrà un ruolo importante per accrescere la fiducia nell'operato della società e migliorare, di conseguenza, la reputazione aziendale.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: ESCLUSIONE DELLA RIVALSA PER LE SANZIONI ANTITRUST? QUESTIONE LEGALE CON IMPLICAZIONI IN TUTTA L'UE

Il diritto delle sanzioni alle imprese in Germania e in Italia presenta alcuni punti in comune. In entrambi gli ordinamenti, un'impresa può in linea di principio rivalersi sui propri amministratori per le sanzioni che le vengono inflitte a causa della loro condotta illecita. Tuttavia, nel contesto delle sanzioni antitrust, la Corte d'Appello di Düsseldorf ha stabilito (sentenza del 27.07.23, 6 U 1/22) che la rivalsa contro l'amministratore di una GmbH deve essere esclusa, per assicurare che il patrimonio dell'impresa venga effettivamente colpito e che la finalità sanzionatoria non venga vanificata. La Corte Federale Tedesca (BGH), chiamata a pronunciarsi in sede di giudizio di legittimità, ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE (Ordinanza dell'11.02.25, KZR 74/23) affinché sia quest'ultima a chiarire se il diritto dell'UE imponga l'esclusione della rivalsa per le sanzioni antitrust. Questo dialogo tra le Corti potrebbe avere un impatto significativo sull'evoluzione del diritto delle sanzioni alle imprese in tutta l'UE.

Luther.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: IRES PREMIALE: BENEFICIO FISCALE CON REQUISITI STRINGENTI

La Legge di Bilancio (l. 207/24) introduce, per il solo periodo d'imposta 2025, la cosiddetta "IRES premiale", che prevede una riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% sull'intero reddito d'impresa dichiarato. Per accedere a questa agevolazione, le imprese devono rispettare specifici requisiti: (i) accantonare almeno l'80% degli utili 2024 in una riserva apposita; (ii) destinare almeno il 30% di tali utili accantonati a investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 o 5.0 (conformi alle disposizioni della l. 232/16 o del DL 19/24); (iii) assumere nel 2025 nuovi lavoratori a tempo indeterminato, garantendo un incremento occupazionale di almeno l'1% e, al contempo, mantenendo un numero di dipendenti non inferiore alla media del triennio 2022-2024. Per mantenere il beneficio fiscale, la riserva di utili non potrà essere distribuita fino al 31.12.26, mentre i beni acquistati dovranno essere mantenuti in azienda almeno fino al 31.12.29. In caso di violazione di tali vincoli, si applicherà il meccanismo di recapture dell'agevolazione. In attesa delle disposizioni attuative di prossima emanazione e in assenza di specifiche limitazioni, l'IRES premiale dovrebbe poter essere cumulabile con altre misure di incentivo fiscale, come la super deduzione IRES per le nuove assunzioni.

bureau**Plattner**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: CREDITO D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0" - NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge di Bilancio del 30.12.24, n. 207, ha apportato alcune modifiche al Credito d'imposta "Industria 4.0". Nello specifico, viene introdotto un tetto massimo di risorse pari a 2.200 milioni di euro per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025. Detto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro il 31.12.24 l'ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Le imprese dovranno pertanto trasmettere telematicamente specifica comunicazione riguardante l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato. Successivamente, il MIMIT comunicherà all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie del relativo credito d'imposta, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni; in caso di raggiungimento del limite di risorse disponibili, non sarà possibile utilizzare il credito d'imposta. È stato inoltre eliminato il credito d'imposta relativo ai Software 4.0 previsto per il 2025, anticipandone il termine al 31.12.24. Resta comunque possibile fruire del credito nella misura del 15% in relazione a software 4.0 effettuati entro il 30.06.25 a condizione che entro il 31.12.24 l'ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo.

Deloitte.



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: CORTE DI GIUSTIZIA UE: RIMBORSO DELLA RITENUTA SU DIVIDENDI A SOCIETÀ NON RESIDENTI IN PERDITA

Con sentenza del 19.12.24, causa C-601/23, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che l'art. 63 TFUE osta l'applicazione di una normativa nazionale che tratti in modo discriminatorio le società non residenti rispetto alle società residenti, relativamente alla ritenuta sui dividendi. Nel caso esaminato, una società inglese aveva ricevuto dividendi da una società basca, con una ritenuta alla fonte del 10%, in conformità alla Convenzione contro le doppie imposizioni Spagna-Regno Unito. La richiesta di rimborso della ritenuta fu respinta, poiché la normativa spagnola prevedeva il rimborso solo per le società residenti in caso di perdita fiscale. La Corte ha rilevato che tale normativa configura una discriminazione illegittima, in quanto le società non residenti, pur trovandosi in identica situazione fiscale rispetto alle società residenti, non possono beneficiare della stessa opportunità di rimborso. Tale trattamento discriminatorio costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, poiché disincentiva gli investimenti transfrontalieri. La Corte ha pertanto ritenuto la normativa spagnola tale da procurare un vantaggio alle società residenti in perdita, derivandone un vantaggio di tesoreria se non un'esenzione, laddove le società non residenti siano assoggettate a tassazione immediata e definitiva, a prescindere dal loro risultato d'esercizio.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: LE SOCIETÀ IN PERDITA NELLE ANALISI DI TRANSFER PRICING

Con la sentenza n. 19512/24, la Cassazione si esprime a favore dell'inclusione delle società in perdita nelle analisi di benchmark, purché la perdita rappresenti un evento fisiologico, ovvero conseguito al fine di ottenere risultati migliori in futuro.

La sentenza riguarda il caso di servizi di call center forniti da una società italiana a favore della consociata olandese a cui è stato applicato un mark-up oggetto di contestazione: il contribuente aveva individuato un mark-up del 5%, rideterminato poi al rialzo dall'Agenzia delle Entrate mediante l'applicazione di criteri differenti, ovvero l'eliminazione dalla benchmark delle società prive di dati contabili e di quelle in perdita in almeno due esercizi fiscali su tre.

La Cassazione ha accolto le motivazioni del contribuente, riconoscendo che la presenza di società in perdita è normale in un contesto di libera concorrenza, e richiamando i paragrafi 1.59 e 3.43 delle Linee Guida OCSE, i quali mettono in evidenza l'importanza di non escludere automaticamente le società in perdita.

La rilevanza di tale pronuncia risiede nel fatto che, per la prima volta, il principio stabilito dall'OCSE viene avallato dalla Cassazione, incoraggiando un approccio più analitico nel contesto delle società in perdita, contrariamente alla prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate, tendente all'automatica esclusione delle stesse nelle analisi di Transfer pricing.

HAGER & PARTNERS



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott.ssa Katia Scordia
katia.scordia@hager-partners.it

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: LEGGE DI BILANCIO 2025: LE NOVITÀ PER I FARMACI INNOVATIVI

La manovra di bilancio (l. 207/24) contiene numerose disposizioni in tema di farmaci innovativi, destinati alla cura di patologie gravi e con un chiaro valore terapeutico aggiunto rispetto alle alternative già sul mercato, il cui accesso da parte dei pazienti è incentivato anche attraverso l'utilizzo di fondi dedicati messi a disposizione dal SSN.

Spicca la ridefinizione del concetto di innovatività - sino a oggi concessa sulla base della Determina AIFA 1535/17 (i.e. bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle prove) - ora valutata tenendo conto "della tecnologia di produzione del principio attivo, del meccanismo d'azione, della modalità di somministrazione al paziente, dell'efficacia clinica e sicurezza, degli effetti sulla qualità della vita nonché delle implicazioni sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria" (i nuovi criteri saranno dettagliati da AIFA entro il prossimo 31 marzo).

Degna di nota la previsione secondo cui le indicazioni terapeutiche che hanno perso la copertura brevettuale, o che non hanno mai goduto di tale copertura, non accedono alla valutazione di innovatività.

Ai fini delle procedure di ripiano (c.d. payback farmaceutico), viene infine specificato che concorrono al raggiungimento del tetto di spesa per acquisti diretti le sole somme per l'acquisto di farmaci innovativi che eccedono gli stanziamenti del relativo fondo.

P O R T O L A N O
C A V A L L O

IP & AI

GERMANIA: SOPHIENWALD

Sophienwald era il nome di una zona che oggi si trova in Repubblica Ceca, al confine con la Germania, dove un tempo si producevano cristalli di Boemia. Il nome attuale della località è Zofina Hut. Il tentativo di registrare "Sophienwald" come marchio per bicchieri è stato respinto dalle Autorità austriache e dalla CGUE, che hanno fatto notare, all'unisono, che gli intenditori di vetro associano immediatamente al nome "Sophienwald" una determinata provenienza geografica. Di diverso avviso il Tribunale brevetti tedesco, che chiama in causa il par. 8 co. 2 della Legge sui marchi: chi si trova in mano la merce interpreta il marchio come un'indicazione di provenienza geografica? A prima vista sì. Tuttavia, se già all'epoca la zona non era famosa, oggi porta un nome diverso ed è persino un paesino dimenticato. Un marchio con quel nome si può concedere anche solo per commemorare gli antichi fasti di una località ormai dimenticata. Sul mercato tedesco "Sophienwald" non significa nulla, con buona pace di quello che ne pensano gli austriaci. Ed è difficile immaginare che nel giro di qualche tempo a Zofina Hut si ricominci a produrre vetro (BPatG sentenza del 28.11.24, 26 W (brv) 30/21).

GW Graf von Westphalen



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: FUSIONI TRANSFRONTALIERE – PROGETTO COMUNE DI FUSIONE

La Direttiva (UE) 2019/2121, il D.Lgs. 19/23 e la legge tedesca di attuazione della Direttiva 51/23 (Gesetz zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie - UmRUG) costituiscono la base per le fusioni transfrontaliere di società tra Italia e Germania. Ai sensi della Direttiva e della normativa nazionale di attuazione è richiesto un progetto comune di fusione. Il progetto di fusione è redatto dagli organi amministrativi delle società coinvolte e deve contenere almeno le informazioni elencate nell'art. 19 D.Lgs. 19/23 e nel § 307 UmRUG. Per le fusioni semplificate sono previste alcune semplificazioni per quanto riguarda il contenuto del progetto comune di fusione (vedasi Newsletter n. 183). Se dalla fusione risulta una società non regolata dalla legge italiana, il progetto deve altresì indicare se la società italiana ha ricevuto, nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto, benefici pubblici precisandone l'entità e i soggetti che li hanno erogati. Il progetto comune di fusione transfrontaliera deve essere presentato ai competenti registri delle imprese in Italia e in Germania. Ai sensi del § 308 co. 1 UmRUG e dell'art. 20 D.Lgs. 19/23, il progetto comune di fusione può essere approvato solo a distanza di un mese (Germania) ovvero 30 giorni (Italia) dal deposito del progetto di fusione presso il rispettivo registro delle imprese competente.

HAGER & PARTNERS

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: OPPONIBILITÀ DEL LODO ARBITRALE AL FALLIMENTO

La Cassazione ha recentemente ritenuto non più attuale la concezione non giurisdizionale dell'arbitrato ossia quell'orientamento che considerava il lodo arbitrale come atto avente natura privata. Il cambio di rotta avviene alla luce delle rilevanti modifiche normative apportate all'istituto dell'arbitrato rituale soprattutto mediante l'introduzione dell'articolo 824bis c.p.c. che ha completato il percorso di giurisdizionalizzazione dell'arbitrato. La predetta norma disciplina l'efficacia del lodo e prevede che, salvo quanto disposto dal successivo articolo, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. Secondo l'ordinanza n. 2840 del 5.02.25, dalla citata disposizione è possibile ricavare che il lodo arbitrale rituale è pienamente assimilabile ad una sentenza giurisdizionale sin dall'ultima sottoscrizione. Come tale, il lodo arbitrale rituale è quindi opponibile alla procedura fallimentare dalla suddetta data, nella quale il provvedimento viene a esistere e comincia a produrre i suoi effetti. In questo modo viene sottolineata dai giudici di legittimità l'importanza di questo istituto all'interno dell'ordinamento italiano.



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: SMART WORKING DALL'ITALIA: OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO E OPPORTUNITÀ PER I DIPENDENTI

Nonostante la fine del contesto emergenziale dato dalla pandemia da COVID, rimangono diffuse le modalità di lavoro da remoto e le attività in smart working. La presenza di un lavoratore dipendente in Italia in modalità agile porta con sé delle conseguenze anche per datori di lavoro esteri. La prima e più evidente è la legislazione giuslavoristica applicabile: se il dipendente risiede e svolge la propria attività lavorativa in Italia, il rapporto di lavoro deve essere regolato dalla legislazione italiana, al fine di rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa e dai contratti collettivi italiani. In secondo luogo, il dipendente risulta essere soggetto alla contribuzione previdenziale italiana. Al fine di versare i contributi in Italia, il datore di lavoro estero ha l'obbligo di registrarsi presso le competenti autorità previdenziali (INPS/INAIL) e predisporre un cedolino mensile ai fini contributivi. In assenza di una stabile organizzazione in Italia, il dipendente è tenuto al versamento delle imposte attraverso la propria dichiarazione dei redditi annuale. Laddove siano verificate le condizioni per l'accesso al regime impatriati di cui al D.Lgs. 209/23, il dipendente, seppur in smart working/remote working, può fruire dell'agevolazione in oggetto come chiarito da parte dell'Agenzia delle Entrate in numerose risposte ad interpellato.

bureau **Plattner**

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIATI PER SPESE DI TRASFERTA

L'art. 1 co. 81-83 della l. 207/24 (Legge di Bilancio 2025) stabilisce che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (taxi e NCC) sostenute dai lavoratori in trasferta devono essere pagate con mezzi di pagamento tracciabili. Solo in questo caso tali costi sono deducibili dal reddito dell'impresa o del libero professionista e non devono essere tassati dal beneficiario né soggetti a contributi previdenziali.

Le spese di trasferta di lavoro devono quindi non solo essere correttamente documentate, ma anche essere pagate in modo dimostrabile tramite bonifici bancari, carte di credito e di debito o app simili.

Le spese di trasferta pagate in contanti non sono più deducibili ai fini fiscali e, in caso di rimborso, sono soggette all'ordinaria imposizione fiscale e ai contributi previdenziali.

In pratica, il datore di lavoro deve attuare queste nuove misure. Oltre a controllare accuratamente le note spese, sembra consigliabile introdurre carte di credito o di debito aziendali che vengono messe a disposizione dei dipendenti in trasferta per pagare le loro spese aziendali.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott.ssa Cristina Martello
cristina.martello@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: AGCM SANZIONA IMPORTANTE REALTÀ DELLA LOGISTICA PER COMUNICAZIONI AMBIENTALI INGANNEVOLI

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato per 8 milioni di euro le società del gruppo leader nella logistica per pratiche commerciali scorrette legate: (i) all'uso di claim ambientali ambigui e fuorvianti, sprovvisti di dati verificabili che ne attestassero la veridicità; e (ii) all'addebito non trasparente di un sovrapprezzo ai clienti per la compensazione delle emissioni. Il procedimento si inserisce in un contesto normativo segnato dalla recente adozione della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva Greenwashing) e dalla proposta di Direttiva Green Claims, entrambe volte a rafforzare la tutela dei consumatori, garantendo che le dichiarazioni ambientali siano trasparenti, accurate e supportate da evidenze scientifiche. In dettaglio, l'AGCM ha considerato le condotte realizzate dalle società particolarmente gravi per diverse ragioni, tra cui: (i) l'utilizzo di dichiarazioni ambientali vaghe e non verificabili volte a condizionare le scelte di acquisto dei clienti; (ii) l'addebito di costi aggiuntivi non richiesti ai consumatori per il progetto "Climate Protect", senza garantire un'adeguata trasparenza sull'utilizzo dei fondi raccolti; e (iii) la creazione di un vantaggio competitivo - mediante tali pratiche - rispetto ad altri concorrenti del settore della logistica.

Deloitte.

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI EDILI: I CHIARIMENTI DELL'INL

Con la nota n. 9326 del 9.12.24, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti in merito al regime sanzionatorio del sistema di "patente a punti" per i cantieri, introdotto all'art. 27 D.Lgs. 81/08 dal Decreto PNRR 4 (D.L. 19/24).

Con riferimento all'obbligo di verifica del possesso della "patente a crediti", di documenti equivalenti per le imprese straniere o dell'attestazione SOA da parte delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, l'INL precisa che le sanzioni si applicano ai committenti o ai responsabili dei lavori che affidano le opere a soggetti privi di patente o attestazione SOA, o che alla data dell'affidamento sono in possesso di una patente inferiore a 15 crediti. Le medesime sanzioni non trovano invece applicazione nell'ipotesi in cui, solo successivamente all'affidamento dei lavori, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.

La nota chiarisce, inoltre, la portata applicativa delle eccezioni all'obbligo di possesso della patente a crediti, che - al ricorrere di determinati presupposti - consentono al possessore della patente a punti che subisce una decurtazione dei crediti durante l'esecuzione della commessa di portare a termine i lavori.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Avv. Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it



Avv. Mariano Carlo Rossi
marirossi@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: L'EFFICACIA VINCOLANTE DELLA RISPOSTA AD INTERPELLO RESA DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 438/25 dell'11.02.25, ha rimarcato la centralità, nell'ordinamento tributario, della tutela del legittimo affidamento. Di particolare interesse è la declinazione del predetto principio di portata generale in rapporto all'art. 11 co. 3 della l. 212/00 in tema di risposta ad interpello, e al possibile revirement dell'Amministrazione finanziaria rispetto alla soluzione interpretativa precedentemente resa al contribuente istante. Nello specifico, infatti, proprio in ossequio all'esigenza di tutelare l'"affidamento" del contribuente, la Corte ha confermato che devono ritenersi cristallizzati i comportamenti del contribuente adottati sulla base del riscontro fornito rispetto alla specifica istanza presentata, ed eventuali (possibili) rettifiche della risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate potranno rilevare soltanto per il futuro e non per il pregresso. Sulla base di tale ricostruzione, il Collegio giudicante ha perciò confermato la spettanza del rimborso richiesto in relazione alla conversione delle cosiddette "DTA" (imposte differite attive), operata da una stabile organizzazione italiana di una banca di diritto inglese. Tale conversione e la successiva richiesta di rimborso in dichiarazione integrativa era stata operata proprio sulla base dell'avallo da parte della risposta ad interpello.

Deloitte.

IVA E DAZI

ITALIA: DIRITTO AL CREDITO IVA IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE

Con sentenza n. 376/25 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha confermato che il credito IVA, se documentato correttamente, viene riconosciuto anche in caso di dichiarazione tardiva.

È stato stabilito che:

- il diritto alla detrazione IVA non può essere negato quando gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili;
- il diritto alla detrazione IVA non può essere negato se il credito IVA è provato documentalmente;
- pertanto, il credito IVA spetta se provato documentalmente, anche se la dichiarazione è stata omessa e/o presentata tardivamente.

Questa sentenza ribadisce il principio che il credito IVA, se documentato correttamente, può essere riconosciuto anche in caso di dichiarazione omessa e/o tardiva, confermando l'importanza della sostanza economica rispetto alla mera formalità della dichiarazione fiscale.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Avv. Gianluca Mauriello
gimauriello@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

APPALTI

ITALIA: VIZI DELL'OPERA: SPETTA AL COMMITTENTE DIMOSTRARNE L'ESISTENZA

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1701 del 23.01.25, ha accolto il ricorso di un'impresa che, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo dovuto per lavori svolti in subappalto, si è vista dichiarare in appello l'inesistenza del credito azionato in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

La vertenza è così giunta in Cassazione, dove la società ha contestato la sentenza della Corte d'Appello, ritenendo che non fosse stato adeguatamente ponderato se i pretesi vizi dell'opera giustificassero l'integrale mancato pagamento della fattura azionata in sede monitoria.

Nel cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa alla Corte d'Appello, la Suprema Corte ha ribadito che, in materia di contratto di appalto, qualora il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione. Diversamente, qualora il committente - avendo la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per difformità e vizi, grava su di lui l'onere di dimostrarne l'esistenza, nonché di provare le conseguenze dannose lamentate.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: ENERGY RELEASE 2.0: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DEL GSE

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha recentemente pubblicato importanti aggiornamenti riguardanti la partecipazione al bando "Energy Release 2.0", il meccanismo di incentivazione per lo sviluppo di capacità rinnovabile da parte di imprese energivore, previsto dal D.L. del 9.12.23, n. 181, e istituito con D.M. del 23.07.24, n. 268. In sintesi, il meccanismo prevede che il GSE, per un periodo di tre anni, anticipi energia da fonti rinnovabili alle imprese energivore a un prezzo fisso conveniente in cambio dell'impegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici attraverso i quali l'energia anticipata verrà restituita nei 20 anni successivi all'entrata in esercizio. Il bando è stato aperto il 14.11.24. Con gli aggiornamenti pubblicati dal GSE il 7 febbraio, si viene incontro ad alcune criticità operative emerse e segnalate dagli operatori negli ultimi mesi. Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è stato prorogato dal 14 febbraio al 3 marzo 2025. Il volume di energia assegnabile è stato aumentato dal 23 al 24 TWh/annui. È stato ampliato anche il perimetro dei soggetti ammissibili: possono partecipare soggetti iscritti o che abbiano presentato richiesta d'inserimento negli elenchi delle imprese con forte consumo di energia elettrica relativi agli anni 2024 e 2025, pubblicati sul sito CSEA il 18.01.25.

Rödl & Partner



Avv. Ilario Giangrossi
igiangrossi@grimaldialliance.com



Avv. Fabio Orlando
forlando@grimaldialliance.com



Avv. Salvina Crisafulli
scrisafulli@grimaldialliance.com



RAin Trixie Alexandra Bastian
trixie.bastian@roedl.com



Avv. Paolo Peroni
paolo.peroni@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

Copyright immagini: Fotolia

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).